



# PROVINCIA DI TERAMO

## STATUTO

DELIBERA N.119 DEL 29/10/1993.

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### ART. 1 (PRINCIPI FONDAMENTALI)

1. La Provincia, Ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunita' provinciale.
2. La Provincia di Teramo persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualita' dell'ambiente e delle condizioni di vita nel rispetto delle tradizioni delle sue genti e del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale.
3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
5. Favorisce la partecipazione e promuove la discussione ed il confronto con i Comuni sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi. Garantisce la pubblicita' degli atti amministrativi da parte dei cittadini, nonche' l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
6. Disciplina l'organizzazione delle strutture, finalizzata a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi, basata su criteri che individuano le responsabilita' degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
8. Ispira la propria azione ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti dell'uomo; promuove la cooperazione tra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine l'Amministrazione Provinciale promuovera' la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.
9. Assume iniziative dirette a favorire le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, volte a realizzare i fini indicati nel precedente comma.
10. Persegue le finalita' e i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali e' collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunita' Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.
11. Opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari ed ogni altro

impianto comprovatamente non sicuro.

12. Assicura i diritti della persona, indipendentemente dal sesso, quale dimensione culturale capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale dell'Ente e promuove e favorisce la realizzazione di pari opportunità'.

13. Adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.

14. Concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione, per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai più deboli.

## ART. 2 (SEDE E TERRITORIO)

1. La Provincia ha sede nel comune capoluogo di Teramo. Gli organi della Provincia, per motivi eccezionali e con proprie determinazioni, possono riunirsi anche in altri comuni del territorio provinciale.

2. Il territorio della Provincia è formato dal territorio dei comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

## ART. 3 (STEMMA E GONFALONE)

1. La Provincia ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

2. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

## ART. 4 (FUNZIONI)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative attribuite dalla legge dello Stato.

2. La provincia esercita le funzioni che le vengono trasferite o delegate dalla Regione, a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti preventivamente concordati. A tal fine, la Provincia riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, in quello sociale, culturale e sportivo, con le forme di gestione previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

## ART. 50 (LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

1. L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente statuto e con i regolamenti generali della Provincia.

2. L'approvazione e l'entrata in vigore dello statuto sono disciplinati dalla legge.

ART. 6  
(MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, sono deliberate con le modalita' di cui alla legge ed al presente statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Provinciale non puo' essere rinnovata se non decorsi almeno sei mesi dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 7  
(REGOLAMENTI)

1. La Provincia emana regolamenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. I regolamenti suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

3. Affinche' un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

4. L'approvazione e le modifiche dei regolamenti avvengono con le stesse modalita' previste dalla legge n. 142/90 per l'approvazione dello Statuto.

5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione e' divenuta esecutiva.

ART. 8  
(PROGRAMMAZIONE)

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo di governo; assicura la trasparenza dell'attivita' amministrativa informata a criteri di economicita', efficienza, efficacia e pubblicita'; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; sottopone a valutazione di compatibilita' sociale ed ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunita' provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Procede a verifiche periodiche sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia.

2. Concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale; promuove attivita' di coordinamento di tutti gli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunita' locali.

3. Predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di

comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. Persegue una attiva tutela ed una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunita' locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualita' dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; promuove attivita' di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamita' naturali; opera per la protezione della fauna e della flora.

5. Considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressione della cultura e della identita' delle comunita' locali e come elementi costitutivi della qualita' ambientale del territorio provinciale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.

6. Orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile con l'istituzione della Agenzia Giovani Provinciale, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento.

7. Attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilita', di assicurare la mobilita' e di facilitare le relazioni all'interno del proprio territorio, valorizzandone l'assetto policentrico.

8. Concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunita' locali adeguate opportunita' educative; promuove le attivita' culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunita' provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.

9. Orienta la propria azione, nel settore dei servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, nei limiti della legislazione statale e regionale, ad una attiva tutela della qualita' dell'ambiente e della salute della comunita' provinciale ed al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti, anche in collaborazione con gli organismi del Servizio Sanitario Nazionale.

10. Favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi ed occasioni finalizzati al miglioramento della qualita' della vita.

11. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, nelle materie di propria competenza, organizzando le informazioni in sistemi concepiti come servizi pubblici, in raccordo anche con altre istituzioni e soggetti sociali, e dedicati, in particolare, al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, al supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.

12. Assicura agli Enti Locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai Comuni di piccole dimensioni.

13. A tal fine, la Provincia istituisce con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del

personale tecnico ed amministrativo dei Comuni ed altri Enti Locali, anche in collaborazione con le strutture dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'Universita' e di altri organismi.

## TITOLO II ORGANI ELETTIVI DELLA PROVINCIA

### CAPO I

#### ART. 9 (INDIVIDUAZIONE)

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

### CAPO II CONSIGLIO PROVINCIALE

#### ART. 10 (COMPETENZE)

1. Il Consiglio Provinciale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed adempie alle funzioni specificamente demandategli dal presente statuto e dalle leggi statali e regionali.

2. Il Consiglio determina, altresì, l'indennita' di carica spettante al Presidente, al Vice Presidente ed agli Assessori, nonché le indennita' di cui all'art. 36, 6<sup>a</sup> comma, dello Statuto.

#### ART. 11 (FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO)

1. La potesta' di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo dell'Amministrazione Provinciale.

2. Le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo sono inoltre esplicate dal Consiglio nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.

#### ART. 12 (CONVALIDA DEI CONSIGLIERI)

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilita' o la incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 13  
(INCARICO ESTERNO DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, salvo diversa disposizione della legge e dello statuto dell'ente presso cui rappresentano la Provincia.

ART. 14  
(TUTELA ED ASSISTENZA PROCESSUALE AI  
CONSIGLIERI ED AGLI AMMINISTRATORI)

1. La Provincia assicura i Consiglieri e gli Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

2. La Giunta determina ogni due anni i massimali della polizza.

3. La Provincia assicura l'assistenza e la difesa in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che, in conseguenza di fatti ed atti, non dolosi, connessi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino coinvolti in processi civili o penali, purché non vi sia conflitto di interessi con la Provincia.

ART. 15  
(DOVERI DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio su istanza di un qualunque elettore della Provincia, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

3. Le sessioni ordinarie sono disciplinate dal comma 1. dell'art. 20 del presente statuto.

4. I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 16  
(POTERI DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa, anche deliberativa, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo.

2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, non coperte dal segreto d'ufficio, in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.

4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione ed estrarre copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni nonché degli atti in essi richiamati, senza alcun onere, ivi compreso il rimborso

spese.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

#### ART. 17 (ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado civile verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali della medesima amministrata, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritto, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse della provincia e degli enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

#### ART. 18 (GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare; con dichiarazione espressa possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri eletti in liste diverse. Ogni consigliere può far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto.

2. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere.

3. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del capogruppo ed eventualmente chi lo sostituisce in caso di assenza.

4. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, servizi e mezzi, nei modi stabiliti dal regolamento.

#### ART. 19 (COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO)

1. È costituita una commissione consiliare di cui fanno parte tutti i capigruppo, presieduta dal Presidente o suo delegato cui compete di convocarla, ed assistita dal Segretario Generale o suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione.

2. La commissione è convocata:

a) antecedentemente ad ogni seduta consiliare per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive;

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, in relazione a situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche o a compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede.

3. La commissione viene convocata anche nel caso in cui sorgano questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento del Consiglio o comunque attinenti al suo funzionamento.

4. Il Presidente convoca altresì la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata due capi gruppo.

5. Qualora la commissione, per eccezionali motivi di urgenza, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente ne dà motivata giustificazione

all'inizio della relativa seduta.

6. Alla commissione consiliare dei capigruppo si applica il comma 2 dell'articolo 23 del presente statuto.

## ART. 20 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

1. Il Consiglio Provinciale viene convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Le Sessioni ordinarie si compongono di n. 3 sedute ciascuna, da svolgersi nei periodi dal 1<sup>a</sup> aprile al 30 giugno e dal 1<sup>a</sup> ottobre al 31 dicembre di ogni anno.

2. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, fatta eccezione per quelle previste dalla legge.

3. Il Consiglio puo' adottare deliberazioni munite di pareri obbligatori negativi, purché siano motivate le ragioni dell'adozione.

4. Il Consiglio delibera validamente secondo le previsioni dell'art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, salvo diversa disciplina.

5. Le delibere sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

6. I verbali delle adunanze consiliari e le delibere sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Provinciale.

7. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:

a) coloro che si astengono dal voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Si computano, invece, le schede nulle, le bianche e le non leggibili.

8. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

9. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio saranno disciplinati da apposito regolamento.

10. Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi reali, senza subire pratiche ostruzionistiche.

11. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) la convocazione del Consiglio Provinciale;

b) le sedute e la verbalizzazione;

c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

## ART. 21 (CONSIGLIERE ANZIANO)

1. Il consigliere anziano è il consigliere con la percentuale di voti più alta; in caso di parità, il più anziano di età.

## ART. 22 (DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

1. Le dimissioni del Consigliere Provinciale devono essere presentate per iscritto al Presidente ed hanno efficacia dal momento in cui, su comunicazione di questi, il consiglio ne prende atto nella prima riunione. Se il presidente e il Consiglio non provvedono, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

2. Le dimissioni decorrono dalla data della loro presentazione e non possono essere ritirate dopo la presa d'atto.

## ART. 23 (COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI)

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di commissioni consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; e' assicurata comunque la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo; ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.

3. Oltre a quella dei capigruppo, il numero delle commissioni, le modalita' di funzionamento e l'esercizio delle competenze loro attribuite nonche' la pubblicita' delle sedute sono disciplinati dal regolamento.

4. Le commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dal Consiglio Provinciale.

5. Le commissioni:

a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attivita' preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni. Il parere e' di norma espresso su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;

b) esprimono pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, ovvero anche della Giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del Consiglio. Il Presidente procede con le modalita' di cui all'art. 31, comma 7, della legge n. 142/90.

6. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

7. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.

8. Nelle sedute delle commissioni consiliari, possono essere trattati argomenti oggetto di interpellanze, interrogazioni o mozioni.

9. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non sono componenti.

## ART. 24 (COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI)

1. Il Consiglio Provinciale puo' costituire commissioni consiliari speciali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, per esperire indagini conoscitive ed inchieste ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessita'.

2. Le commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi competenti.

3. Con l'atto costitutivo il Consiglio nomina il Presidente, i membri della commissione ed il segretario e fissa:

a) l'oggetto dell'attivita' della commissione;

b) il termine per la formulazione della proposta.

4. La prima riunione della commissione consiliare speciale si tiene nelle sede provinciale, le successive sono svolte nel luogo che la commissione riterrà più opportuno.

5. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre membri, purché risulti che tutti i membri siano stati avvisati almeno cinque giorni prima, con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con rinvio di raccomandata a.r..

6. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal Presidente.

7. Qualora la commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio provinciale ne dichiara la decadenza ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.

#### ART. 25 (GRUPPI DI LAVORO)

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina gruppi di lavoro composti di Consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settore in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta, il Consiglio può egualmente provvedere alla costituzione dei gruppi di lavoro, disciplinando provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.

#### CAPO III LA GIUNTA PROVINCIALE IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

#### ART. 26 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio, alla prima adunanza, subito dopo la convalida e l'eventuale surrogazione dei Consiglieri.

2. L'elezione avviene nei modi e termini stabiliti dall'art. 34 della legge 142/90 e secondo le modalità indicate dai successivi commi.

3. Il documento programmatico viene depositato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei Consiglieri che lo ha sottoscritto, presso l'ufficio del Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.

4. Il documento programmatico contiene la lista dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Assessori; l'ordine in cui sono indicati gli Assessori determina l'anzianità per la sostituzione del presidente, in assenza del Vice Presidente.

5. Se sono presentati più documenti programmatici, si discutono contestualmente e si votano secondo l'ordine di presentazione.

6. È richiesto il solo parere di legittimità del Segretario Provinciale che può essere espresso anche in Consiglio, purché prima della discussione e della votazione, e riguarda il rispetto delle regole procedurali e formali.

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano solo per le delibere di elezione della Giunta e del Presidente.

ART. 27  
(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

1. La Giunta Provinciale e' composta dal Presidente e dal numero massimo di Assessori assegnato per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede la Giunta il Vice Presidente.
3. Alle riunioni della Giunta, su convocazione del Presidente, possono partecipare i Consiglieri delegati di cui all'art. 36 del presente statuto per riferire esclusivamente sugli argomenti oggetto della delega.

ART. 28  
(ASSESSORI EXTRACONSILIARI)

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, di comprovata esperienza, competenza e professionalita' nella specifica materia di incarico, purché non abbiano partecipato, quali candidati, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali amministrative e/o politiche.
2. Il numero degli assessori non consiglieri non può eccedere un terzo del numero complessivo degli assessori che compongono la Giunta e di cui all'articolo precedente, con arrotondamento per difetto.
3. Il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori non consiglieri subito dopo l'elezione del presidente e della Giunta.
4. Gli assessori non consiglieri sono equiparati, a tutti gli effetti, agli Assessori di estrazione consiliare, con le limitazioni di cui al regolamento del Consiglio.

ART. 29  
(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità: tutti gli atti di competenza della Giunta sono adottati esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal presidente agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio e di quello relativo alla separazione del ruolo politico da quello amministrativo.
2. La Giunta è convocata dal presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
4. La Giunta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, delibera a votazione palese ed a maggioranza dei voti.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal Segretario Generale.

ART. 30  
(ASSESSORI)

1. Il Presidente ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Presidente uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il presidente può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

#### ART. 31

##### (DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI ASSESSORI)

1. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal consiglio su proposta del presidente, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del presidente. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta provinciale, decade dalla carica, secondo la previsione dell'art. 209 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. La decadenza è pronunciata dal consiglio provinciale d'ufficio, decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Resta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

#### ART. 32

##### (ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA)

1. La Giunta provinciale è l'organo di governo della Provincia.

2. Esercita le funzioni che, per legge e per il presente statuto, non sono riservate al Consiglio provinciale, al Presidente, al Segretario Generale ed ai dirigenti.

3. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, all'amministrazione della provincia, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio provinciale.

4. Compete, in particolare, alla Giunta:

a) la promozione dell'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare sottoponendo al consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;

b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;

c) l'ordinaria amministrazione di funzioni e attività, anche mediante il temporaneo affidamento in convenzione. Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni, purché previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio Provinciale o che ne costituiscano mera esecuzione;

d) i progetti relativi a singole opere pubbliche non aventi carattere di ordinaria amministrazione, compresi nei programmi approvati dal Consiglio;

e) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

f) deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzo delle somme prelevate nonché i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

g) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, nei limiti fissati dal consiglio Provinciale;

- h) l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Provinciale o attribuite ai dirigenti;
- i) l'attuazione degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio Provinciale;
- l) in collaborazione con i Comuni, nei settori indicati nel comma 3. dell'art. 4, organizzare iniziative e manifestazioni di rilevante interesse provinciale realizzando direttamente o tramite comuni e associazioni il concordato programma di ogni singola manifestazione o iniziativa, anche con l'erogazione di contributi finalizzati.
- m) la vigilanza sugli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.

5. La Giunta riferisce al consiglio sulla propria attivita' non oltre il mese di marzo di ogni anno.

### ART. 33 (COMPETENZE DEL PRESIDENTE)

1. Il Presidente quale capo dell'amministrazione Provinciale sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attivita' degli altri organi provinciali. Dirige l'attivita' della Giunta mantenendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta la Provincia ad ogni effetto di legge.

2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 30 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, nonche' quelle stabilite delle leggi, statali e regionali, da regolamenti e dallo statuto.

3. Il Presidente, in particolare: emana ordinanze nei casi previsti dalla legge e per l'attuazione dei regolamenti; puo' sospendere cautelativamente i dipendenti della Provincia, riferendone nella sua prima adunanza alla Giunta che provvede a confermare o revocare il provvedimento; promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulla base delle deliberazioni dei competenti organi provinciali, sottoscrivendo, in particolare, gli atti relativi alla concessione di pubblici servizi, alla costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi, aziende speciali, istituzioni nonche' le convenzioni con altri Enti pubblici.

4. Indice i referendum provinciali.

### ART. 34 (GIURAMENTO)

1. Prima di assumere le funzioni il Presidente presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il Presidente che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto d'ufficio.

### ART. 35 (VICE PRESIDENTE)

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle funzioni previste dall'art. 33 e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente si segue l'ordine degli Assessori secondo la lista di cui al comma 6 dell'art. 26.

3. Se il Vice Presidente e' cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio, all'atto dell'elezione del sostituto, individua anche chi svolge le funzioni di Vice Presidente.

4. Gli assessori estranei al Consiglio Provinciale non possono svolgere le funzioni di Vice Presidente.

#### ART. 36 (DELEGHE A CONSIGLIERI)

1. Il Presidente, ai fini dell'attuazione delle linee programmatiche e di una piu' efficace azione amministrativa, puo' delegare ad uno o piu' Consiglieri, l'esercizio di funzioni di sua competenza, inerenti specifiche attivita' e/o progetti, nel rispetto del principio della separazione del ruolo politico da quello amministrativo, determinandone la durata.

2. I Consiglieri delegati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di assessore; tali requisiti vanno verificati dalla Giunta alla prima riunione utile.

3. I Consiglieri delegati hanno facolta' di Presentare proposte alla Giunta.

4. Il Presidente puo', in ogni momento, revocare o modificare la delega al Consigliere.

5. La delega e la revoca sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio provinciale.

6. Ai Consiglieri delegati spettano le indennita' nella misura stabilita dalla legislazione vigente. La relativa deliberazione e' assunta dal Consiglio Provinciale.

### TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

#### CAPO I FORME DI PARTECIPAZIONE

#### ART. 37 (PRINCIPI)

1. La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici, dello statuto e degli altri atti di carattere generale. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

#### ART. 38 (REFERENDUM CONSULTIVO)

1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale. Il referendum riguarda le problematiche connesse all'esercizio delle funzioni proprie dell'Ente.

3. Il referendum puo' essere richiesto da almeno l'otto per cento degli elettori della

Provincia, nelle forme previste dalla legge dello Stato, o da almeno cinque Consigli Comunali, rappresentativi di almeno un sesto della popolazione provinciale, con deliberazione conforme.

4. Il referendum e' indetto dal Presidente della Provincia ed e' svolto secondo i principi della massima semplicita' delle forme entro sei mesi dalla richiesta.

5. Sulla ammissibilita' dello stesso si pronuncia di volta in volta una Commissione, eletta a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente che diano garanzia di imparzialita' rispetto al tema del referendum.

6. La Provincia tiene conto del risultato del referendum e, qualora se ne discosti, deve darne adeguata motivazione.

#### ART. 39 (PETIZIONI - PROPOSTE)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse i competenti organi della Provincia sono tenuti a dare risposta entro il termine di sessanta giorni.

2. Almeno mille elettori della Provincia, o un Consiglio Comunale, possono sottoporre alla Provincia per l'approvazione proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta e' iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.

3. Le proposte sono sottoscritte innanzi al Notaio, al Segretario della Provincia o al Segretario del Comune di residenza.

#### ART. 40 (CONSULTAZIONE DEI CITTADINI)

1. La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi studenti, apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a conoscere la loro volonta' nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

2. La Provincia istituisce consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale.

3. La Provincia istituisce il Comitato per le pari opportunita' uomo-donna.

4. Apposito regolamento determina il numero delle consulte, il numero delle associazioni e dei loro rappresentanti che vi fanno parte, le modalita' di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse.

#### ART. 41 (LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

1. La Provincia valorizza libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso, riconoscendole quali interlocutori nella attivita' amministrativa dell'Ente.

2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al Presidente, il quale provvede direttamente, o tramite l'Assessore delegato in relazione alla materia, a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. E' facolta' del Consiglio e della Giunta chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve essere reso, decide la Giunta o il Consiglio.

4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal regolamento.

5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia da' atto dei pareri richiesti nonche' dei pareri resi e delle osservazioni formulate e, in ordine agli stessi, esprime la propria valutazione.

6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse. L'iscrizione avviene a domanda delle singole Associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purché svolgano la loro attivita' non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro. Le stesse dovranno essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attivita' svolta. Ulteriori criteri saranno disciplinati dal regolamento.

7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei modi di cui al punto 2. dell'articolo 40, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di comune interesse, composti da rappresentanti dell'Ente e delle associazioni interessate.

8. La Provincia puo' affidare a singole forme associative, compiti di pubblico interesse, nel campo sociale, culturale, turistico e sportivo, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

## ART. 42 (PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento.

## CAPO II DIRITTO DI ACCESSO - INFORMAZIONE AI CITTADINI

### ART. 43 (DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Chiunque, in base al regolamento, puo' prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende ed

istituzioni e dei contratti. La consultazione degli atti non e' soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento, salvo il rimborso delle spese.

ART. 44  
(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attivita' ed i suoi progetti attraverso una struttura stabile e professionalmente qualificata.

ART. 45  
(ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

1. La Provincia riconosce alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio provinciale, il diritto di informazione sulla attivita' amministrativa e politico-istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III  
COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

ART. 46  
(I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE)

1. La Provincia ispira la propria azione al principio della piu' ampia collaborazione con la Regione e le Autonomie Locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.

2. A tal fine la Provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.

3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, loro forme associative, ivi comprese le Comunita' montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonche' del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. La Provincia promuove il coordinamento delle attivita' programmatiche dei Comuni.

5. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni.

ART. 47  
(CONFERENZA DEI SINDACI)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.

2. Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della provincia, la Conferenza sara' costituita solo dai Sindaci delle zone interessate.

ART. 48  
(POTERI DI INIZIATIVA DEI COMUNI)

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalita' per l'esercizio del potere di iniziativa dei Comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.

ART. 49  
(PROVINCIA E COMUNITA' MONTANE)

1. La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunita' Montane ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.

2. La Provincia puo' delegare alle Comunita' Montane funzioni strettamente connesse con i compiti ad esse affidati dalla legislazione statale e regionale.

3. Al fine di garantire il coordinamento delle varie attivita', la Provincia istituisce la Consulta dei Presidenti delle Comunita' Montane.

ART. 50  
(ACCORDO DI PROGRAMMA)

1. Il Presidente della Provincia promuove gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione ed il coordinamento degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni comunque coinvolte.

2. Il Presidente della Provincia partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione e dagli altri Enti Locali.

ART. 51  
(ACCORDO ORGANIZZATIVO)

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la Regione, con gli Enti Locali e con le altre Amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Con le convenzioni di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.

CAPO IV  
DIFENSORE CIVICO

ART. 52  
(ISTITUZIONE E FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico quale garante dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione Provinciale.

2. Il difensore civico opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.

3. Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarita', negligenza, inerzia, omissioni, illegittimita' nell'attivit  di competenza della Provincia, nonche' dei suoi Enti, Aziende, Istituzioni, delle Societa' a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.

4. Il difensore civico esercita la sua attivita' in piena liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

5. Egli e' scelto tra i cittadini residenti nella provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita' e competenza giuridica e amministrativa.

#### ART. 53 (ELEZIONE)

1. Il difensore civico, che dura in carica quattro anni e non e' rieleggibile, e' eletto dal Consiglio Provinciale tra gli iscritti nelle liste elettorali della provincia, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Provinciale secondo la formula prevista dall'articolo 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

#### ART. 54 (INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - DECADENZA - REVOCA)

1. Non puo' essere nominato difensore civico:

- a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilita' alla carica di Consigliere Provinciale;
- b) chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Abruzzo, di Consigliere Provinciale, Comunale e Circoscrizionale degli Enti della Regione Abruzzo;
- c) colui che abbia partecipato quale candidato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali;
- d) che ricopra o abbia ricoperto cariche di dirigente di partito negli ultimi cinque anni;
- e) i ministri di culto;
- f) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituzioni e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonche' di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Provinciale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- g) chi eserciti qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato nonche' qualsiasi attivita' professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti con l'Amministrazione Provinciale;
- h) i membri del Comitato regionale di Controllo;
- i) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretario Generale o Dirigenti della Provincia.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita' di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' indicate nel comma precedente.

3. Il difensore civico puo' essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

4. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio Provinciale e'

convocato per procedere alla elezione del successore. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.

ART. 55  
(INDENNITA' DI FUNZIONE)

1. Al difensore civico spetta una indennita' di funzione pari alla indennita' prevista per il Presidente.

ART. 56  
(MODALITA' DELL'INTERVENTO)

1. L'intervento del difensore civico puo' essere richiesto dagli interessati senza particolari formalita'.

2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio puo':

- a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;
- b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonche' acquisire le necessarie informazioni;
- c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento, allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
- e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
- f) presentare note e chiedere di essere udito dagli Organi di controllo per prospettare profili di legittimita' in ordine all'esercizio del controllo stesso.

ART. 57  
(RELAZIONI)

1. Il difensore civico riferisce al Consiglio Provinciale, non oltre il mese di marzo di ogni anno, con apposita relazione sull'attivit  svolta dal suo ufficio nell'anno precedente, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarita' o negligenze da parte degli uffici. Il Presidente informa a sua volta la Commissione dei Capigruppo e la Giunta sul contenuto delle relazioni, entro trenta giorni dalla ricezione.

ART. 58  
(ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO)

1. Il Consiglio Provinciale, con proprio regolamento, individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
2. I Comuni della provincia possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico provinciale previa convenzione che regoli altresì i rapporti finanziari.

TITOLO IV  
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ART. 59  
(DEMANIO E PATRIMONIO)

1. La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. I beni patrimoniali della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Provinciale.
4. Il Consiglio Provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

ART. 60  
(FINANZA)

1. La Provincia ha autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 61  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. La Provincia delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Abruzzo.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 62  
(REGOLAMENTO DI CONTABILITA')

1. Il regolamento di contabilita' disciplina il sistema contabile e la gestione del patrimonio, rendendo possibile la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede la raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unita' operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.

3. Il regolamento si conforma ai principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attivita' programmatica.

ART. 63  
(REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI)

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti prescrive gli elementi indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 56 della L. n. 142 del 1990 e prevede la scelta del contraente nel modo piu' opportuno e trasparente, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed alle procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 64  
(REVISORI DEI CONTI)

1. I revisori dei conti sono eletti in base alle prescrizioni dell'art. 57 della L. n. 142 del 1990.

2. I revisori dei conti relazionano al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo. Della relazione viene rimessa copia al Presidente ed ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta.

TITOLO V  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 65  
(TENUTA DELL'ALBO PRETORIO)

1. La Provincia tiene nella propria sede centrale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, un albo pretorio per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che almeno la prima facciata dell'atto (contenente la data, il numero e l'oggetto) sia facilmente leggibile e deve avere la durata minima di 15 giorni.

3. Il Segretario Generale o un impiegato da lui delegato e' responsabile delle pubblicazioni.

ART. 66  
(SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

1. La Provincia informa la propria attivita' ai principi di legalita', buon andamento, imparzialita', economicita', efficacia e pubblicita'.

2. La Provincia svolge la sua azione amministrativa nel rispetto dei capi I, II e IV della L. 7 agosto 1990 n.241 e dell'art. 12 della stessa legge.

ART. 67  
(ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO)

1. L'attivita' consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti della Provincia, ha funzione strumentale rispetto all'attivita' di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

ART. 68  
(PARERE DEL DIRIGENTE DI RAGIONERIA)

1. Il parere del dirigente di ragioneria, previsto dall'art. 53 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990, non e' richiesto quando l'atto non comporti alcuna spesa e non puo' produrre effetto alcuno sul bilancio.

TITOLO VI  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  
CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 69  
(ORGANIZZAZIONE GENERALE)

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali e' stabilita con apposito regolamento che, tenuto conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, si informa ai criteri fissati nel primo comma dell'art. 51 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.

2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il Segretario Generale e gli stessi.

3. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione e' attribuita ai dirigenti.

4. Il principio di responsabilita' dei dirigenti e del personale e' assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi della Provincia e delle sue istituzioni, nonche' dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente secondo il principio della democrazia organizzativa.

5. L'Amministrazione Provinciale favorisce l'acquisizione e l'arricchimento della professionalita' dei propri dipendenti.

ART. 70  
(REGOLAMENTO DEL PERSONALE)

1. Il regolamento del personale disciplina:

- a) le strutture organizzative della Provincia;
- b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalita' di conferimento della responsabilita' dei medesimi;
- c) i ruoli organici, la loro consistenza, in ciascuna qualifica funzionale e le relative aree di attivita';
- d) i profili professionali ricompresi in ciascuna qualifica funzionale e le relative aree di attivita';
- e) i criteri per la selezione e la valutazione dei candidati per l'accesso all'impiego;
- f) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- g) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;
- h) le responsabilita' dei dipendenti;
- i) particolari forme di organizzazione del lavoro e la durata massima dell'orario giornaliero;
- l) le modalita', le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione alla effettuazione di prestazioni in favore di altri enti pubblici;
- m) le modalita' per la designazione, all'inizio di ogni anno, del dipendente che, in rappresentanza del personale, compone la commissione di disciplina, in modo da assicurare che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore;
- n) il funzionamento e le modalita' di esercizio delle attribuzioni della conferenza del Segretario Generale e dei dirigenti;
- o) le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La pianta organica della Provincia costituisce allegato al regolamento del personale e viene sottoposta a verifiche ed aggiornamenti periodici.

3. Il Consiglio Provinciale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto d'impiego in conformita' agli accordi sindacali, ai sensi delle normative vigenti.

## CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

### ART. 71 (IL SEGRETARIO GENERALE)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita' del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge.

### ART. 72 (FUNZIONI)

1. Il Segretario Generale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita';
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) e' organo di consulenza giuridico-amministrativa;

- e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi di governo dell'ente e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Presidente;
- f) per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente;
- g) presiede le commissioni di concorso per la nomina dei dirigenti della Provincia.

2. Il regolamento definisce la posizione del Segretario Generale nell'organizzazione amministrativa della Provincia e ne specifica gli strumenti di intervento, anche in ordine alle modalita' di svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma.

3. Il Segretario Generale, unitamente ai dirigenti, risponde funzionalmente al Presidente ed alla Giunta Provinciale del buon andamento degli uffici, in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'ente.

#### ART. 73 (IL VICE SEGRETARIO)

1. La Provincia ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l'Ufficio di Segreteria Generale. Coadiuvando il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie, con particolare riguardo all'attivit  di controllo degli atti e di sovrintendenza e coordinamento dell'attivit  di tutta la struttura organizzativa dell'Ente. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Segretario Generale nei casi di assenza, impedimento e di vacanza.

3. Al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al 2^ comma del presente articolo, spetta la direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

#### ART. 74 (OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Il Segretario ed il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di astenersi quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 279 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

### CAPO III I DIRIGENTI

#### ART. 75 (FUNZIONI)

1. I dirigenti, preposti agli uffici ed ai servizi, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi, realizzano gli obiettivi indicati dagli organi della Provincia in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicit  di gestione, secondo i principi di imparzialit  e trasparenza, assicurando la legalit , la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivit  degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 51 della legge n. 142/90.

2. Oltre le attivit  di direzione, studio, ricerca, espletamento incarichi speciali, consulenza, coordinamento, vigilanza e controllo della struttura cui sono preposti, ai dirigenti, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro affidati, sono demandati i seguenti compiti:

- a) l'emanazione, ferme restando le competenze degli altri organi della Provincia, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non comportano impegni di spesa, costituenti esecuzione di norme legislative, regolamenti e di atti deliberativi e privi di contenuto discrezionale;
- b) l'emanazione di atti costituenti mere manifestazioni di giudizio e conoscenza;
- c) l'emanazione di atti istruttori e di accertamento tecnico;
- d) l'emanazione di atti vincolati e di discrezionalità tecnica per l'adempimento di obblighi derivanti da norme di legge;
- e) la presidenza delle gare e la sottoscrizione dei contratti, su designazione del Presidente, di norma in relazione all'oggetto ed alle competenze della struttura diretta;
- f) la presidenza delle commissioni di concorso, su segnalazione del Presidente, di norma per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente;
- g) l'emanazione di atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge, da contratto o da atto amministrativo;
- h) l'emanazione di circolari esplicative di leggi e regolamenti;
- i) la contestazione degli addebiti al personale sottordinato e l'irrogazione del richiamo scritto e della censura, nonché la proposta della irrogazione di sanzione più grave.

3. I Dirigenti, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati dall'Amministrazione.

#### ART. 76

##### (AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI)

1. I Dirigenti espletano le proprie funzioni con piena autonomia di direzione e di decisione tecnica.

2. I Dirigenti sono responsabili dell'attività degli uffici cui sono preposti, della gestione delle risorse umane e strumentali ad essi affidate e del perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. La disciplina della responsabilità gestionale dei Settori o Dipartimenti è demandata al regolamento di cui all'art. 51 della legge n. 142/90.

#### ART. 77

##### (CONFERENZA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRIGENTI)

1. È istituita la conferenza dei dirigenti, Segretario e Vice Segretario Generale, presieduta dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente.

2. La conferenza ha funzioni propositive, di indirizzo e consultive volte a dare unitarietà all'azione amministrativa ed a favorire l'esercizio dell'attività di coordinamento del Segretario Generale.

3. La conferenza si riunisce ogni volta che lo richieda il Segretario Generale o almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento del personale.

#### CAPO IV

##### COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO

#### ART. 78

## (PREVISIONE)

1. La copertura dei posti di responsabili di qualifica dirigenziale puo' avvenire mediante contratto di diritto pubblico.

### ART. 79 (REQUISITI SOGGETTIVI)

1. Sono richiesti i requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per l'eta'.
2. Il contratto non puo' intervenire con soggetti che sono contemporaneamente dipendenti della Provincia.

### ART. 80 (DURATA E RINNOVO)

1. Il contratto ha durata massima biennale e puo' essere rinnovato sino al raggiungimento del periodo massimo di quattro anni.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente riguardano sia la copertura dello stesso posto che quella di altri posti di qualifica dirigenziale.

## CAPO V COLLABORAZIONI ESTERNE

### ART. 81 (RINVIO AL REGOLAMENTO)

1. Il regolamento del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita', previste e non previste nell'organico della Provincia, per obiettivi determinati e con convenzioni a tenne.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- a) la durata;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

## CAPO VI DECENTRAMENTO

### ART. 82 (PRINCIPI)

1. La Provincia attua il decentramento degli uffici e dei servizi allo scopo di avvicinarli ai cittadini e consentire loro di rivolgersi agli uffici della Provincia per il disbrigo delle pratiche amministrative.

ART. 83  
(MEZZI)

1. La Provincia si avvale delle strutture comunali, previa intesa e stipula di convenzioni o accordi di programma, con ciascun comune.

2. Gli accordi di cooperazione previsti dal precedente comma vengono stipulati in base ad uno schema tipo da approvarsi dal Consiglio Provinciale.

ART. 84  
(CIRCONDARI)

1. La Provincia puo' istituire i circondari in base a quanto previsto da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Con tale regolamento dovranno essere definiti gli ambiti territoriali dei circondari, la organizzazione degli uffici e le particolari forme di partecipazione dei cittadini.

TITOLO VII  
I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I  
COMPETENZE

ART. 85  
(SERVIZI PROVINCIALI)

1. La Provincia provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno le caratteristiche indicate nel primo comma dell'art. 22 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990.

2. La Provincia puo' partecipare con quote o azioni a societa' di capitali, i cui fini statutari comprendono l'erogazione di servizi dei quali puo' usufruire anche la comunita' provinciale.

3. Spetta al Consiglio Provinciale individuare i servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessita' che si presentano nella comunita' e di stabilire le modalita' per la loro gestione.

4. Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del Consiglio Provinciale.

CAPO II  
FORME DI GESTIONE

ART. 86  
(RINVIO)

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

2. La scelta della forma e' deliberata dal Consiglio sulla base di approfondita valutazione di tutti gli elementi atti a consentire la decisione piu' opportuna in termini di buon andamento del servizio ed economicita' della spesa.

ART. 87  
(NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE  
SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI E DURATA IN CARICA)

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. I candidati debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Provinciale ed una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.
3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario della Provincia almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
4. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Presidente, o di 1/3 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
5. Gli amministratori durano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Provinciale che li ha eletti. Le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 88  
(ISTITUZIONI)

1. La delibera istitutiva individua la competenza della istituzione.
2. Non possono essere costituite piu' istituzioni con competenza su materie tra loro affini.
3. Il Consiglio di Amministrazione della istituzione e' composto dal Presidente e da quattro componenti, di cui uno riservato alle minoranze, eletti dal Consiglio Provinciale fuori del proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilita' a Consigliere Provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

4. Il regolamento, i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed i programmi delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale, che ne valuta la conformita' rispetto agli indirizzi da esso dettati, nel corso di una apposita sessione che precede quella dedicata all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diverse da quelle innanzi elencate devono comunque essere trasmesse alla Provincia.

5. Il regolamento di contabilita' della Provincia detta le norme per il coordinamento delle attivita' e dei bilanci della Provincia e delle istituzioni.

6. Il regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione e sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalita' di erogazione dei servizi e quant'altro concerne struttura e funzionamento dell'istituzione.

## TITOLO VIII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

### ART. 89 (COLLABORAZIONE E CONVENZIONI)

1. La Provincia collabora con lo Stato, con la Comunita' economica europea, con la Regione, con i Comuni e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti comunita' provinciale, al fine di accrescere il numero e la qualita' dei servizi resi alla popolazione.

### ART. 90 (RINVIO)

1. La Provincia si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma, previsti dalla legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per conseguire uno o piu' obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri enti.

### ART. 91 (CONSORZI)

1. Il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

2. La Provincia e' rappresentata nell'assemblea del consorzio dal presidente o da un suo delegato, con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

## TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 92 (CONTROLLO)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi della Provincia e' regolato dalla legislazione statale e regionale.

ART. 93  
(NORMA TRANSITORIA)

1. Fino ad approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano in vigore gli attuali regolamenti dell'Ente, salvo quanto previsto dalla legge.

2. Il controllo di gestione di cui al titolo IV dello statuto viene esercitato a partire dall'1 gennaio 1993 al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ed ogni utile sperimentazione nonche' l'introduzione delle nuove scritture contabili previste dal regolamento di contabilita'.